

**Decreto federale  
concernente l'iniziativa popolare  
«contro la costruzione esagerata di impianti che gravano  
sull'ambiente e sul paesaggio»**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare federale «contro la costruzione esagerata di impianti  
che gravano sull'ambiente e sul paesaggio» depositata il 18 dicembre 2007<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 18 dicembre 2007 «contro la costruzione esagerata di  
impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio» è valida ed è sottoposta al voto  
del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

*Art. 75 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Gli impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio, quali complessi industriali  
e artigianali, cave di pietra, aerodromi, centri commerciali, impianti per il riciclaggio  
e l'eliminazione di rifiuti, impianti d'incenerimento e di depurazione, stadi, impianti  
sportivi e per il tempo libero, parchi di divertimento, autosili e aree di parcheggio  
possono essere costruiti e ampliati soltanto se rispondono a un bisogno urgente sotto  
il profilo della politica nazionale della sanità o della formazione, della protezione  
della natura o del paesaggio, nonché se è garantito lo sviluppo sostenibile. La legge  
stabilisce l'ubicazione e le dimensioni di tali impianti per il tramite di piani di obbli-  
gatorietà generale.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 1003

<sup>3</sup> FF 2008 7613

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 8 (nuovo)*

*8. Disposizione transitoria dell'art. 75 cpv. 4 (Impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio)*

Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75 capoverso 4, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione e i piani necessari.

### **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.